

DELIBERAZIONE 8 giugno 2009, n. 476

Approvazione ai sensi dell'art. 29 della L.R. 61/2007 del Piano straordinario relativo all'ATO Toscana Costa di cui all'art. 27 della L.R. 61/2007, e pubblicazione del relativo avviso sul BURT ai sensi del comma 3 dell'art. 27 della L.R. 61/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Vista la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche;

Vista la L.R. 22 novembre 2007, n. 61 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti";

Preso atto della nuova delimitazione degli ATO introdotta con l'art. 18, comma 1 della L.R. 61/2007, di modifica dell'art. 24 comma 1 della L.R. 25/1998: "Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:

ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia;

ATO Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

ATO Toscana Sud, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto";

Richiamato l'art. 26 comma 1, 2 e 3 della L.R. 61/2007:

"1. Le Comunità d'Ambito di cui all'articolo 24 della L.R. 25/1998, individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatte in ogni caso salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. L'affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 267/2000, a decorrere dalla data della loro scadenza.

3. Le Comunità d'Ambito di cui all'articolo 24 della L.R. 25/1998, provvedono ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione";

Richiamato l'art. 27, comma 1, della L.R. 61/2007

che recita "Ai fini di cui all'articolo 26, comma 3, le Comunità d'Ambito già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all'articolo 24 della L.R. 25/1998, d'intesa tra loro e sulla base dei Piani Provinciali vigenti, provvedono all'approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Comunità d'Ambito trasmettono la proposta di piano alle Province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell'espressione del parere, le Comunità d'Ambito procedono in ogni caso all'approvazione del piano.";

Ricordato che il processo di predisposizione del Piano Straordinario è stato avviato nel 2008 da parte delle quattro ex Comunità di Ambito ATO 1-Massa-Carrara; ATO 2-Lucca; ATO 3-Pisa; ATO 4-Livorno, che allo scopo avevano creato un apposito comitato tecnico;

Visto che le quattro ex Comunità d'Ambito non sono comunque giunte alla definizione di un testo unico concordato di Piano Straordinario da porre all'approvazione delle rispettive Assemblee e da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della pubblicazione del relativo avviso sul BURT ai sensi del comma 3 dell'art. 27 della L.R. 61/2007;

Ricordato che il Presidente della Giunta Regionale con nota A00-GRT/132695/P.70.50 del 13/5/2008 ha emesso diffida nei confronti delle ex Comunità d'Ambito ad approvare entro termini stabiliti il Piano Straordinario pena l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 29 della L.R. 61/2007;

Ricordato che in data 18/11/2008 è stata costituita la Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa e che le ex Comunità d'Ambito non hanno approvato il Piano Straordinario nei termini stabiliti;

Ricordato che la Giunta Regionale, avvalendosi dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art 29 della LR 61/2007, con Del. G.R. n. 1167 del 29/12/2008 ha provveduto all'istituzione di una Commissione Tecnica ai fini del compimento delle attività istruttorie per l'approvazione del piano straordinario dell'ATO Toscana Costa;

Visto che la Commissione Tecnica, sulla base della bozza predisposta dalle ex Comunità d'Ambito, avvalendosi ai sensi dell'art. 29 della L.R. 61/2007 delle strutture tecniche della Regione e della Comunità di Ambito ATO Costa, ha provveduto alla conclusione delle attività istruttorie per la predisposizione del Piano Straordinario dell'ATO Costa;

Considerato che con nota prot. n. A00-GRT/117287/P-070-030-010 del 4/5/2009 è stata inviata la proposta di Piano Straordinario dell'ATO Costa alle Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa-Carrara ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 27 comma 1 della L.R. 61/2007;

Visto che le Province di Livorno, Pisa e Lucca non hanno espresso il parere di cui all'art 27 comma 1 della LR 61/2007 e che pertanto sempre ai sensi dell'articolo citato è possibile procedere in ogni caso all'approvazione del piano;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. GP/171/2009 del 21/05/2009, anticipata a mezzo fax in data 27/05/2009, con la quale si esprime parere favorevole al documento "Piano Straordinario per la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO Toscana Costa" avanzando le seguenti osservazioni:

a) impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC S.p.A in località Gotara (MS): si precisa che la potenzialità di 100.000 t/a è riferita al rifiuto indifferenziato e che con DD/8747/07 la Provincia di Massa-Carrara ha autorizzato l'impianto anche al trattamento di 30.000 t/anno di rifiuti individuati con codice CER 191212 provenienti esclusivamente dal territorio della Provincia di Massa Carrara;

b) impianto di compostaggio e recupero gestito da CERMEC S.p.A in località Gotara (MS) si precisa che: 1) nel febbraio 2009 è stata rinnovata la comunicazione di recupero rifiuti in procedura semplificata ex art. 214/216 D.Lgs. 152/06 per un quantitativo totale annuo di rifiuti trattabili di 33.550 t; 2) l'impianto è autorizzato al trattamento di 42.000 t/a (15.000 t semestrali autorizzate dalla Provincia di Massa-Carrara con DD/8770/04 alle quali si aggiungono 12.000 t/anno autorizzate con DD/8729/06);

c) impianto di produzione di CDR-Q in località Gotara (MS) gestito da ErreErre S.p.A: si precisa che l'impianto è stato autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara al trattamento di 150.000 t/anno di rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC S.p.A in località Gotara (MS);

d) si precisano alcuni quantitativi aggiornati per i rifiuti e si rilevano alcuni errori materiali e di trascrizione;

Rilevato che la Commissione Tecnica nominata con Del. G.R. n. 1167 del 29/12/2008 ha provveduto ad esaminare le osservazioni con il seguente esito:

- si accoglie la precisazione di cui al citato punto a);
- si accoglie l'osservazione di cui al punto b 1) mentre in merito all'osservazione di cui al punto b 2) si ritiene di non dover modificare i volumi di rifiuti compostabili come riportati nel Piano Straordinario (30.000 t/a) in quanto le ulteriori 12.000 t/anno (principalmente fanghi e ceneri come meglio specificati dai relativi codici CER

di cui alla DD/8729/06) esulano dal contesto dei rifiuti urbani oggetto del Piano Straordinario;

- non si ritiene di accogliere il punto c) in quanto nel Piano Straordinario sono già correttamente riportati i quantitativi autorizzati per il trattamento di rifiuti di provenienza urbana coerentemente con i contenuti previsti dall'art 27 comma 2 della L.R. 61/2007;

- si accolgono le indicazioni sui quantitativi di rifiuti e quelle relative alle parti del testo oggetto di errore materiale e di trascrizione di cui al punto d);

Richiamato l'art. 27, comma 2, della L.R. 61/2007 che indica i contenuti del Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio: "Il piano ha i seguenti contenuti: a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti; b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 25 della L.R. 25/1998 con altra Comunità d'ambito, nel caso in cui l'obiettivo non risulti raggiungibile; c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato; d) indirizzi e prescrizioni per l'organizzazione del servizio";

Ricordato che il Piano Straordinario, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 61/2007, è approvato per i fini di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R. 61/2007, e che proprio per tali motivi costituisce preciso quadro di riferimento sulla base del quale "le Comunità d'Ambito di cui all'art. 24 della L.R. 25/1998, provvedono ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione";

Visto l'art. 27, comma 4, della L.R. 61/2007 che recita "I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione dei piani industriali di cui all'articolo 27 della L.R. 25/1998 da parte delle Comunità d'Ambito degli ATO di cui all'articolo 24 della L.R. 25/1998. I piani industriali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1";

Considerato che le valutazioni concernenti le salvaguardie di cui all'art. 113 c. 15-bis del D.Lgs. 267/2000, non rientrano tra i contenuti del Piano Straordinario, come individuati al comma 2 dell'articolo 27 della L.R. 61/2007;

Considerato che, salvi i casi di affidamenti conferiti con gara pubblica, per la verifica del rispetto delle condizioni di salvaguardia è indispensabile rilevare:

- che l'atto di concessione sia antecedente al 31 dicembre 2006;
- che il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che le concessioni siano affidate a società "in house";

Considerato che per le concessioni affidate alle società "in house" è necessaria l'esistenza dei seguenti requisiti:

- il soggetto affidatario deve essere sottoposto ad un controllo, da parte delle amministrazioni cui fa riferimento, analogo a quello esistente tra una pubblica amministrazione ed un proprio servizio od ufficio;
- il capitale del soggetto affidatario deve essere interamente pubblico;
- il capitale deve essere interamente pubblico sia prima che dopo l'affidamento; la successiva cessione di quote è incompatibile con l'affidamento in-house;
- l'attività del soggetto affidatario deve essere prevalentemente rivolta alla realizzazione degli scopi stabiliti dagli enti pubblici controllanti; altre eventuali attività devono avere carattere marginale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 26 della L.R. 61/2007, il soggetto competente a compiere tutte le attività necessarie all'affidamento del servizio - fra le quali rientra altresì la verifica dei concessionari che non risultano cessati ai sensi dell'articolo 113, comma 15-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'eventuale adeguamento degli atti d'affidamento al fine della realizzazione degli impianti - è la Comunità d'Ambito istituita ai sensi dell'art. 24 della L.R. 25/1998;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della L.R. 61/2007 le nuove Comunità d'Ambito di cui all'art. 24 della L.R. 25/1998 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti comunità degli ATO già esistenti;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione del disposto di cui agli art. 24, comma 3, e 26, comma 3, riportati ai due precedenti capoversi, che siano le nuove Comunità a verificare i requisiti dei concessionari non cessati ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 267/2000, e conseguentemente all'individuazione dei soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario, verifica che deve essere compiutamente motivata e deve quindi dar conto dei requisiti sopra richiamati;

Vista la proposta di Piano Straordinario predisposta dalla Commissione Tecnica così come modificata a seguito dell'esame delle osservazioni avanzate dalle Province, secondo quanto precedentemente indicato, e disponibile

presso il Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali;

Ritenuto di approvare il Piano Straordinario di cui sopra e procedere alla pubblicazione del relativo avviso sul BURT ai sensi della L.R. 61/2007;

Per tutto quanto espresso in premessa;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Straordinario di cui al comma 2 dell'art. 27 della L.R. 61/2007 relativo all'ATO Toscana Costa con le modifiche ed integrazioni specificate in premessa;

2. Di dare avviso, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 27 della L.R. 61/2007, dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano Straordinario;

3. Di dare avviso che il Piano straordinario è depositato e consultabile presso la sede della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa;

4. Di trasmettere il Piano Straordinario alla Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa ed alle Province di Livorno; Pisa; Lucca; Massa-Carrara;

5. Di dare mandato alla Comunità d'Ambito Toscana Costa di individuare, con provvedimento motivato alla luce dei requisiti richiamati in premessa, al fine dell'affidamento del servizio di gestione integrata di cui all'art. 26 della stessa L.R. 61/2007, i concessionari non cessati ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, del D.Lgs. 267/2000, e, conseguentemente, i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) della L.R. 61/2007;

6. Di invitare la Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa a provvedere a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 24 della L.R. 61/2007.

La presente delibera è pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini